



COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Città metropolitana di MILANO

Settore Finanziario Servizio Tributi

Piazza San Rocco 9 – tel. 0290008110/0290008121/0290008129

email tributi@comune.mottavisconti.mi.it

INFORMAZIONE AI CONTRIBUENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2020

L'art.1 comma 738 della Legge 160/2019 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, è abolita l'Imposta unica comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI).

La Legge 160/2019 ha abolito la TASI ed ha previsto una nuova disciplina dell'IMU.

La nuova IMU è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 della legge.

I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Il possesso dell'abitazione principale non costituisce presupposto dell'imposta salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Su decisione del singolo comune, può essere considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Il trattamento previsto per l'abitazione principale si applica anche alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento.

L'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione.

Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

BASE IMPONIBILE E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli.

Per i fabbricati il riferimento è la rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente, determinato in relazione alla tipologia dell'immobile, pari a:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) ad esclusione della categoria A/10 (uffici e studi privati), e nelle categorie C/2 (magazzini e locali di deposito) C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte);
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (scuole, collegi, convitti ecc) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri) C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari);
- 80 per fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati) e D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, case di cura, fabbricati produttivi ecc) escluso D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);

Per terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto dal reddito dominicale che risulta in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.

Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'[articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004](#), indipendentemente dalla loro ubicazione.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione.

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs 14 marzo 2011 n. 23, con il citato decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

VERSAMENTI

Ai sensi dell'art. 1 comma 762 della Legge 160/2019 il versamento della prima rata IMU è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari **alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019**. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote che saranno deliberate per l'anno 2020.

Le aliquote IMU vigenti nel Comune di Motta Visconti nell'anno 2019, erano le seguenti:

- **0,58 %** aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9);
- **0,88 %** aliquota per gli immobili locati ad uso abitativo, ricomprendendo in tale fattispecie gli immobili classificati nella categoria A ad esclusione della categoria A10 e per gli eventuali immobili asserviti all'abitazione locata nel numero massimo di 1 unità per categoria C6 C2 e C7;
- **0,93 %** per tutti gli altri immobili;

La detrazione spettante alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale per l'anno 2019 era fissata nella misura di 200,00 euro.

I versamenti devono essere eseguiti alle seguenti scadenze:

- prima rata entro il 16.06.2020;
- seconda rata entro il 16.12.2020 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, determinata in base alle aliquote deliberate dal comune per l'anno 2020;

Il versamento dovrà essere effettuato attraverso il modello F24 semplificato Sezione EL o il modello F24 ordinario compilando la "SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" inserendo il codice comune F783, con i seguenti codici tributo:

| | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 3912 | 3914 | 3916 | 3918 | 3930 | 3925 |
| per l'abitazione principale e pertinenze | per i terreni | per le aree fabbricabili | per gli altri fabbricati | Fabbricati gruppo catastale D quota comune | Fabbricati gruppo catastale D quota stato |

Il Servizio Tributi in occasione delle scadenze di pagamento attiva lo sportello IMU al servizio del cittadino.

Per agevolare il contribuente s'informa che è possibile fornire l'indirizzo mail per ricevere il calcolo del dovuto. In tal caso è necessario compilare e inviare l'apposito modello di invio comunicazioni via email unitamente a copia del documento di identità al seguente indirizzo: tributi@comune.mottavisconti.mi.it

Il modello è disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo www.comune.mottavisconti.mi.it nella sezione MODULISTICA – MODULISTICA DEL SETTORE FINANZIARIO

I contribuenti che non sono in possesso di indirizzo email possono accedere al servizio telefonando ai seguenti numeri telefonici: 02/90008110 – 02/90008121